

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 208, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, stabilisce che “i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti” di tali enti;

CONSIDERATO che la Legge 29 luglio 2010, n. 120 commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del Codice della strada ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.S.D., derivanti dalla violazione dei limiti di velocità accertati con strumenti elettronici di controllo della velocità, rispetto al resto delle sanzioni amministrative pecuniarie la cui gestione è disciplinata separatamente dall'articolo 208 dello stesso Codice della Strada;

RICHIAMATI in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

art. 208 – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

“1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2. Lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca – Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2 – bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rivelazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2 – octies, e 187, comma 1 – quater, destinata al fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le

quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art.36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misura di assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. A quota dei proventi di cui alla lettera c del comma p anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché ai progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.”

Art. 142 Limiti di velocità

“12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo

e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”.

RILEVATO che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 C.d.S. (sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S.) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c) per il restante 50% ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
 - interventi a favore della modalità ciclistica;
 - assunzione di personale stagionale a progetto;
 - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
 - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

Sanzioni ex art. 208 C.d.S. (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza) 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione) 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:

- a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- b) potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale;

RITENUTO di provvedere in merito, allocando nel Bilancio di Previsione dell'esercizio 2021 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

ATTESO che sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada negli esercizi precedenti si prevede di elevare sanzioni nell'esercizio 2021 come di seguito:

PREVISIONI DI ENTRATA	ANNO 2021
Proventi ex art. 142 C.d.s.	€ 8.000,00
Proventi ex art. 208 C.d.s.	€ 8.000,00
Totale	€ 16.000,00

RITENUTO opportuno provvedere a destinare la quota presunta dei proventi anzidetti, secondo le disposizioni legislative in vigore;

ACQUISITI pareri favorevoli concernenti la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) Di prevedere per l'anno 2021 le entrate relative ai proventi contravvenzionali per violazioni al codice della strada secondo il seguente prospetto:

PREVISIONI DI ENTRATA	ANNO 2021
Proventi ex art. 142 C.d.s.	€ 8.000,00
Proventi ex art. 208 C.d.s.	€ 8.000,00
Totale	€ 16.000,00

- 2) Di approvare la destinazione alle finalità previste dagli artt. 142 e 208 del D.Lgs. 285/92 delle entrate da proventi contravvenzionali derivanti da violazioni al Codice della strada come segue, conformemente alle finalità di cui alla premessa del presente atto;

RIPARTO UTILIZZO VINCOLATO PROVENTI ex art. 142 C.D.S.			PREVISIONE 2021
Proventi art. 142, co 12 bis Cds			8.000,00
FCDE			267,65
Totale spese			-
DISPONIBILITA' RESIDUA			7.732,35
QUOTA 50% PROPRIETARIO DELLA STRADA (Città Metropolitana di Torino)		50%	3.866,18
Totale riparto utilizzo (100%)	capitoli		
Manutenzioni ordinarie art. 142, co 12 ter Cds	2770/20/99		1.366,18
	2780/20/99		2.500,00

RIPARTO UTILIZZO VINCOLATO PROVENTI			PREVISIONE 2021
Proventi ex art. 208 Cds			8.000,00
FCDE			267,65
Totale spese			-
DISPONIBILITA' RESIDUA			7.732,35
Quota vincolata		50%	3.866,18
Quota libera		50%	3.866,17
Totale riparto utilizzo (100%)			
Sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione segnaletica	1/4		966,55

stradale, art. 208 co.4 lettera B)			
Attività controllo e accertamento violazione cds con acquisto automezzi, mezzi e attrezzature, art. 208 co.4 lettera B)	1/4		966,55
Manutenzione strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione barriere, sistemazione manto stradale, interventi sicurezza stradale, corsi didattici, assistenza e previdenza personale, mobilità ciclistica, art. 208 co.4 lettera C)	1/2		1.933,08
TOTALE RIPARTO UTILIZZO			3.866,18
QUOTA RESIDUA PROVENTI		50%	3.866,17

PREVISIONI DI SPESA	capitolo		PREVISIONE 2021
Manutenz. Strade (art. 208 c.4 lett. a)	2780/20/99		966,55
Automezzi e attrezzature (art. 208 c. 4 lett. b)	1130/40/2		500,00
Spese funzionamento Uff. Pol. (art. 208 c. 4 lett. b)	1130/20/99		466,55
Fondo previd. Assist. Agenti (art. 208 c. 4 lett. c)	1130/50/99		1.200,00
Manutenzione strade, (art. 208 c. 4 lett. c)	2780/20/99		733,08
TOTALE RIPARTO			3.866,18

- 3) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo gestionale, con riserva di definizione a consuntivo degli impegni effettivamente realizzati anche in considerazione degli accantonamenti eseguiti;

Inoltre,
con separata unanime votazione, considerata l'urgenza

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE